



I CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO IN AZIENDA

Analisi delle tipologie contrattuali

ALTA FORMAZIONE WEBINAR AREA LAVORO Senigallia

Giovedì 27 Aprile 2023

A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona

Argomenti trattati:

Le Fonti normative: Codice di Procedura Civile (art. 409); Codice Civile (art. 2222 e segg.); D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R.; D. Lgs. n.104/2022

- Collaborazioni coordinate e continuative
- Lavoro autonomo (P.IVA). Lavoro autonomo occasionale
- Lavoro autonomo intellettuale
- (Prestazioni di lavoro occasionale PrestO –)
- Lavoro in Appalto
- I rapporti di lavoro dei Soci e degli Amministratori di società
- Esemplificazioni ed analisi dei modelli contrattuali

DECRETO LEGISLATIVO 15 Giugno 2015 n. 81

Art. 1 Forma contrattuale comune

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

LAVORO PARASUBORDINATO

Art.409 c.p.c

Art.50 c.1 lettera c-bis) T.U.I.R.

CONCETTO E DEFINIZIONE: IL LAVORO PARASUBORDINATO

Una "Prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato"

(Art. 409 c. 3 c.p.c.)

"Rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita" -Art. 50 c.1 lett.c-bis) T.U.I.R.-

Art.2, comma 1, D.Lgs. n.81/2015

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO PARASUBORDINATO

- ☐ Le collaborazioni coordinate e continuative
 - ☐ (associazione in partecipazione)

LAVORO AUTONOMO

Art. 2222 e segg. cod.civ.

IL LAVORO AUTONOMO

Art. 2222 e ss. cod.civ.

L'art. 2222 del codice civile definisce il contratto d'opera come quel contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio sia manuale che intellettuale (art.2230 c.c.), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

A differenza del lavoro subordinato, la prestazione autonoma si caratterizza dall'assunzione del rischio a carico del lavoratore autonomo stesso.

Il **lavoro autonomo** si contraddistingue altresì per la mancanza degli elementi caratterizzanti indicati per il lavoro subordinato tra cui, principalmente:

- □ la subordinazione del prestatore di lavoro al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro
- ☐ il lavoratore è soggetto al rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato
- □ la retribuzione è predeterminata, così come le modalità di erogazione della stessa, e viene definita dal CCNL
- ☐ l'assenza del rischio sul risultato della prestazione
- ☐ il lavoratore è inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale
- ☐ la prestazione lavorativa viene svolta in modo continuativo

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO AUTONOMO

- Contratto di lavoro autonomo occasionale (artt.2222 e ss.c.c.)
- Contratto di prestazione d'opera manuale (artt.2222 e ss.c.c.)
- Contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2229, 2230 e ss.c.c.)

Prestazione di lavoro occasionale (*PrestO*) (L.21/06/2017, n.96; Legge di Bilancio 2023)

OBBLIGO DI NOTIFICA A CARICO DEL COMMITTENTE DEL LAVORO AUTONOMO

L. n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione del D.L. 146/2021

LA COMUNICAZIONE

A far data dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto l'obbligo di comunicazione finalizzato all'attività di monitoraggio e di contrasto verso quelle forme elusive date dall'impiego di lavoratori autonomi occasionali (nota 29 Ministero del Lavoro del 11.01.2022).

L'obbligo di comunicazione viene adempiuto, entro il giorno antecedente a quello di inizio attività, tramite notifica all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (luogo di svolgimento della prestazione), mediante SMS o posta elettronica e con le modalità indicate all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015.

LE UNICHE DUE ECCEZIONI

- Lavoratori titolari di Partita Iva
- Lavoratori che svolgono prestazioni di natura «prettamente intellettuale» (tra le quali, ad es., correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere, relatori in convegni, docenti e redattori di articoli e testi art. 5 Nota n. 109 del Ministero del Lavoro del 27.01.2022)

«Voucher» Prestazione Occasionale

- PrestO -

Legge n. 96 del 21 Giugno 2017

modificato dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1 comma 342

Un cenno merita la Prestazione occasionale di cui alla cit.Legge n.96/2017 in quanto, pur non essendo un vero e proprio contratto di lavoro, viene molto spesso a collegarsi (*rectius*, confliggere) con il lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 e segg. c.c.

E' un intervento volto ad ampliare la categoria di datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni occasionali.

PROVVEDIMENTI INTRODOTTI

È stato aumentato da € 5.000 ad € 10.000 il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali con riferimento alla totalità dei prestatori.

Regime sperimentale che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole.

Resta fermo ad € 5.000 il compenso massimo che può essere percepito dal prestatore Non possono usufruire di prestazioni occasionali i datori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Aumento aree lavorative in cui può instaurarsi il rapporto di lavoro occasionale (discoteche, sale da ballo e simili)

ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI:

- Appalto
- Distacco

APPALTO

Art.1655 e segg. c.c.


L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

CONDIZIONI DI LICEITÁ DELL'APPALTO

L'appalto è lecito quando:

- L'appaltatore ha una propria organizzazione d'impresa (art. 2082 c.c.) e assume su di sé il rischio economico del lavoro.
- L'appaltatore impiega la propria organizzazione d'impresa nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
- L'appaltatore ha una propria autonomia e dispone dei mezzi necessari per svolgere l'attività oggetto dell'appalto (art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).
- I lavoratori impiegati nell'appalto sono comandati e diretti dall'appaltatore (art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).

I LAVORATORI IMPIEGATI IN APPALTO



- non devono essere impiegati in lavori diversi da quelli appaltati;
- non devono sostituire per nessuna ragione i dipendenti del committente;
 - non prendono ordini diversi dal responsabile dell'appaltatore;
 - non sono soggetti al potere di controllo del committente;
- non possono essere allontanati dal committente, né tanto meno sanzionati;
 - non percepiscono retribuzione direttamente dal committente;
 - non stanno a disposizione del committente.

I MACCHINARI, GLI STRUMENTI E I MATERIALI

I materiali, di regola, devono essere dell'appaltatore.

LE CARATTERISTICHE IN SINTESI

LAVORO AUTONOMO (CONTRATTO D'OPERA)

(art. 2222 c.c.)

CONTRATTO DI APPALTO

(art. 1655 c.c.)

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

(art. 2222 c.c.)

PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE (PrestO)

(L. n. 96/2017)

- ☐ Il **lavoro autonomo** (art. 2222 c.c.) si differenzia dall'appalto per l'assenza di una struttura organizzata autonoma e per l'assenza di organizzazione dei mezzi.
- ☐ Nel **contratto d'opera** (lavoro autonomo) è prevalente l'attività lavorativa sul fattore organizzativo (**appalto**)

Il **lavoro autonomo occasionale** non è una tipologia contrattuale specifica, una fattispecie distinta, ma è una ipotesi peculiare (e residuale) connotata dal fatto che tale attività non è abituale, bensì occasionale e sporadica.

In buona sostanza tutti due (Lavoro Autonomo/Lavoro Autonomo Occasionale) sono senza alcun vincolo di subordinazione, ma il lavoro autonomo occasionale ha le caratteristiche della saltuarietà ed episodicità della prestazione a favore di uno o più committenti

Per **prestazioni di lavoro occasionale** (L. 96/2017) si intendono attività lavorative non continue ma saltuarie svolte entro limiti ben precisi riferiti ai settori, alle dimensioni aziendali ed ai compensi massimi.

IL RAPPORTO DI LAVORO DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

In genere, il "lavoro" dei Soci e degli Amministratori nella Società è prestato in considerazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto sociale (soci), ovvero delle attribuzioni gestionali connesse alla carica rivestita ed alle eventuali deleghe conferite (amministratori).

Laddove, tuttavia, i soggetti in questione dovessero svolgere anche attività più propriamente operative nell'ambito della Società stessa, magari con funzioni tecniche, amministrative o commerciali, specifiche di responsabilità e continue, in tal caso allora deve essere costituito un rapporto di lavoro tra gli stessi e l'Azienda.

Tale rapporto avrà i connotati del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, a seconda delle modalità effettive con le quali viene prestata l'attività lavorativa.

In estrema sintesi,

come appena accennato, è compatibile (talvolta, in effetti, "obbligatoria") la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (anche dirigenziale) tra il socio e/o l'amministratore e la Società, purché sussistano almeno tre condizioni:

- L'attività svolta come lavoratore subordinato sia diversa da quella scaturente dall'oggetto sociale o connessa alla carica, e al relativo compenso di amministratore.
- Ci sia sempre un soggetto, ovvero un organismo, gerarchicamente sovraordinato al socio o all'amministratore (vincolo di subordinazione).
- Il socio non detenga una quota di capitale sociale talmente rilevante da configurarlo quale "socio sovrano", e l'amministratore non abbia deleghe talmente ampie da equipararlo, di fatto, al datore di lavoro.

MODELLI CONTRATTUALI

MODELLI CONTRATTUALI

- Collaborazione coordinata e continuativa
- Prestazione d'opera intellettuale
- Lettera di incarico di lavoro autonomo occasionale
- Contratto di appalto

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ev art. 409 c.p.c. - D.lgs. n. 104/2022 La Ditta/La Società _____ __ avente sede in _ ___) in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ___ a_____il____e residente a_ brevemente di segnito indicato come "la Committente", e residente a il Sig./la Sig.ra ____ _, nato/a a __, C.F.: _ indicato/a come "il/la Collaboratore/trice", congiuntamente indicati come le "Parti". Premesso che La Committente svolge attività di _____e e necessita della collaborazione di una persona con esperienza specifica che collabori e supporti alcune _ e necessita della attività specificatamente connesse con quelle di - è intenzione del/della Collaboratore/trice realizzare tale prestazione, avendone la capacità e l'especienza necessarie; - è intendimento delle Parti di svolgere la prestazione in piena autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione; si conviene di stipulaze il presente Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 409 c.p.c. e dall'articolo 2222 e ss. cod. civ., regolamentato dai seguenti patti e dalle seguenti condizioni: Articolo 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Articolo 2 Oggetto In relazione alle citate esigenze della Committente, l'oggetto del presente incarico e, quindi, l'attività del/della Collaboratore/trice consisterà ___ attività cui il/la Collaboratore/trice sarà tenuta ad esesuire)

Articolo 3 Modalità di svolgimento delle prestazioni

Il/La Collaboratore/trice non è inserito/a nell'organizzazione gerarchica né funzionale della Ditta/Società Committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto in piena autonomia, senza l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative, né alcun orazio di lavoro preventivamente determinato, fermo restando un necessario quanto funzionale coordinamento con la Committente.

II/La Collaboratore/trice resta, pertanto, obbligato/a soltanto al conseguimento del risultato pattuito, senza che sia tentud/a ad osservare alcuna direttiva specifica ne rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale.

Nell'esecuzione del presente incarico il/la Collaboratore/trice autonomo/a presterà l'attività presso la propiri abitazione o in altro luogo liberamente seelto; potrà comunque avvalersi, ove ritenuto necessario, dei locali oltre che delle attrezzature messe a disposizione dalla Committente, presso la Sede di

Il/La Collaboratore/trice si impegna altresì a svolgere le prestazioni affidatele con diligenza, cura e professionalità.

Articolo 4 Malattia, infortunio e maternità

In caso di malattia, infortunio o maternità del/della Collaboratore/trice durante lo svolgimento del presente incarico, verranno applicate le disposizioni di legge e di prassi vigenti in materia.

Articolo 5 Corrispettivo

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 2 e per tutta la durata del presente Contratto, viene fissato un consispettivo totale di euro ______, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge.

Il corrispettivo di cui al precedente punto, al netto delle ritenute dovute, sarà erogato in quote mensili di pari importo.

Articolo 6 Rimborso spese

Le spese di trasporto, vitto e alloggio inecenti all'attività affidata e sostenute dal/dalla Collaboratore/trice in occasione di eventuali trasferte saranno rimborsate dalla Committente, pusché siano preventivamente autorizzate.

Il rimborso avverrà a seguito di presentazione di idonea nota riepilogativa corredata da documenti giustificativi di spesa.

Ai fini contrattuali e di riferimento per l'eventuale ricorrenza delle trasferte, la sede viene concordemente individuata ad

Articolo 7 Durata dell'incarico e recesso

L'incarico viene conferito a far data dal __/___/ (ovvero a tempo indeterminato)... e terminerà alla data del

Alla data di cessazione di tale periodo, il Contratto si intenderà risolto, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, se non espressamente rinnovato per iscritto.

Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere in ogni momento dal presente Contratto dandone comunicazione scritta alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo posta certificata, riconoscendo alla stessa un periodo di preavviso di almeno ______(30)______ giorni.

În caso di recesso da parte della Committente, resta salvo il diritto del/della Collaboratore/trice al compenso per l'attività prestata fino al momento del recesso stesso, sempreché utilizzabile dalla Committente stessa.

Articolo 8 Clausola risolutiva espressa

Ciascuna delle Parti potrà risolvere anticipatamente il presente Contratto con effetto immediato al verificarsi di un evento che costituisca giusta causa di risoluzione, dandone comunicazione scritta alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo posta certificata, salvo il diritto al risarcimento dei danni substi.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto, il/la Collaboratore/trice avrà diritto al compenso sino a quel momento maturato, ai sensi dell'art. 5 del presente accordo, sempreché la parte di lavoro già effettuata risulti utilizzabile dalla Committente e fatto salvo il diritto dello stesso al risarcimento dell'eventrale danno.

Articolo 9 Salute e sicurezza sul lavoro

La Committente darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la formazione obbligatoria, laddove la prestazione venga resa presso la sede della Committente medesima.

II/La Collaboratore/trice si impegna a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalie che dovessero essere riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività.

II/La Collaboratore/trice, interagendo e collaborando con la Committente, sarà esclusivamente responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche e prevenzionistiche attinenti ai rischi specifici della propria attività.

Per la parte di attività svolta presso la sede della Committente, il/la Collaboratore/trice dichiara di aver ricevuto informazioni dettagliate in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui dovrà eseguire la propria attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Articolo 10 Clausola di Riservatezza

II/La Collaboratore/trice si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite da parte della Committente ed identificate come tali nell'ambito del presente Contratto, e/o di eventuali altri documenti successivi.

Le informazioni riservate (informazioni private e confidenziali, dati e quant'altro la Committente trasmette al/alla Collaboratore/trice in forma orale, scritta, elettronica o comunque tangibile), chiaramente identificate come tali, costituiscono un patrimonio professionale di cilevante valore economico per la Committente.

Il/La Collaboratore/trice deve dunque attenersi alle seguenti prescrizioni:

 Deve considerare strettamente riservate e non divulgare/ non rendere note a soggetti terzi le informazioni ritenute tali;

- Deve adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di ocevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse:
- Osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Tutela della Privacy e di protezione dei dati personali.

II/La Collaboratore/trice, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dalla Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico (salvo diversi accordi con la Committente stessa) e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge.

Il/La Collaboratore/trice si impegna a tenere la Committente regolarmente e tempestivamente informata di tutti i risultati consegniti in merito alle (attività) effettuate.

Su semplice richiesta della Committente, il/la Collaboratore/trice deve restituire alla Committente stessa, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo e comunque tutte le informazioni riservate nei relativi supporti comprese le eventuali copie, non essendoGli/Le stato consentito di trattenerle personalmente.

Alla scadenza del presente Contratto e/o in ogni caso di risoluzione dello stesso, il/la Collaboratore/trice si impegna a riconsegnare alla Committente la documentazione in originale e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate di cui al presente articolo.

II/La Collaboratore/trice si impegna altresi a cancellare o distruggere qualsiasi duplicazione e registrazione effettuata su qualunque supporto delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di ciservatezza, la Committente ha la facoltà di cisolvere di dicitto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 9, fermo restando il cisaccimento, da parte del/della Collaboratore/trice, di tutti i danni decivanti, sin d'ora quantificati a titolo di "penale" in un importo minimo pari a

Articolo 11 Trattamento dei dati personali

Giusto quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ii/la Collaboratore/trice, preso atto della informativa resagli ai sensi della vigente disciplina, avendo noti i diritti riconosciutigli per effetto della specifica normativa in vigore, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa, autorizzando la Committente a trattardi, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente Contratto.

Articolo 12 Cumulo di impieghi

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, art. 8, D lgs. n. 104/2022 in merito al cumulo di impieghi, il/la Collaboratore/trice si obbliga a comunicare preventivamente alla Committente l'intenzione di instaurare un muovo e diverso rapporto di lavoro con altro soggetto, contestuale a quello avviato con il presente Contratto.

Articolo 13 Foro competente

Qualsiasi controversia decivante o connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di ______.

Articolo 14 Clausole finali

Il presente Contratto racchinde interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto instaurato e annulla ogni altra precedente pattuizione, accordo o intesa tra le stesse che, ove esistente, si considererà pertanto risolta senza che nessuna delle Parti possa reclamare, a tal riguardo, alcuna indennità e/o diritto.

Nessuna delle Parti è autorizzata a trasferire, cedere o in alcun modo disporre dei diritti od obblighi nascenti dal presente Contratto, senza il previo consenso scritto della controparte.

Il presente Contratto potrà essere modificato per concorde volontà delle Parti soltanto per iscritto.

Articolo 15 Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile nonché ogni altra disposizione di legge disciplinante la materia.

Nota: Clausola di rimando al CCNL di riferimento

Laddove fosse prevista la disciplina della collaborazione coordinata e continuativa dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento (come ad esempio avviene per gli operatori dei call center nel relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione), lo stesso verrà indicato in apposita clausola contrattuale.

Il presente accordo, frutto di congunta e compi sottoscritto in, il	uta valutazione delle Parti, viene letto, confermat
II/La Collaboratore/trice	La Committente
Nome e cognome	Ditta/Società



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROFESSIONALE

Art. 3) Oggetto della prestazione del Consulente

SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (art. 2229 s.s. c.c.)	Le prestazioni professionali confente al Consulente sono di seguito descritte:
(110 1110 1100)	Art. 4) Diligenza e autonomia nell'esecuzione dell'incarico
Il giorno, presso gli uffici della, sita in Via, con	Il Consulente si impegna a svolgere l'incarico affidato con la massima professionalità, confidenzialità e diligenza
la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,	richiesta dalla natura dell'attività da esercitare, dalla Legge e dalle consuetudini vigenti. Il Consulente svolgerà la
TRA	propria attività in totale autonomia, senza assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione e/o di
II/La, nato/a aiI, C.F, in qualità di Legale	eterorganizzazione verso la Committente. Resta salvo il diritto della Committente di verificare la regolare
Rappresentante della Società, con sede legale in, Via	esecuzione dell'incarico oggetto del presente accordo. Nell'esecuzione dell'incarico, il Consulente potrà avvalersi
e sede operativa in, Viae P. IVA	dei locali oltre che delle attrezzature messe a disposizione dalla Committente.
, di segnito denominata "Committenti"	
E	Art. 5) Onorari e rimborsi spese
II/La Sig/Sig.ra, nato/a a I, C.F.	Le Parti concordano espressamente ed accettano:
, P. IVA, residente a	5.1 di stabilire che per le prestazioni di cui al precedente Art. 3) viene pattuito un compenso lordo, pari ad
(€ (importo in lettere/00) oltre iva, così come preventivato dal Consulente, per i primi 12 mesi ed
	(importo in lettere/00) per i successivi 24 mesi, che verrà liquidato a mezzo bonifico bancacio a
premesso che:	presentazione fattura, sulle coordinate bancarie fornite dal Consulente medesimo.
	Detto compenso è determinato di comune accordo tra le Parti, in relazione alla qualità e quantità della
- La Committente, nell'ambito della propria attività diha	prestazione, tenuto conto di quanto disposto dalle previsioni di legge in materia;
interesse ad affidare (specificazione delle	5.2 che, in agginnta a quanto sopra, in relazione al ragginngimento da parte del Consulente degli obiettivi
attività concesse al Consulente) ad un Consulente con i requisiti e le competenze richieste;	assegnati, anche in considerazione della tempestività di realizzazione degli incarichi conferiti, la Committente
- il Consulente si dichiara disponibile, avendo la capacità, le conoscenze e le attitudini necessarie a	potrà corrispondere al Consulente un ulteriore compenso a titolo di una tantum, secondo i tempi e le modalità
svolgere le prestazioni professionali finazionali all'espletamento dell'incarico;	convenute in apposito accordo tra le Parti;
	5.3 che le spese sostenute in occasione di trasferte che il Consulente dovesse effettuare o, comunque, collegate
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segne:	all' espletamento della propria attività, sono a completo carico del Consulente medesimo;
	5.4 che ogni ulteriore prestazione, non descritta nel presente documento, che non sia stata preventivamente
Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale	concordata e che dovesse comportare onorazi non previsti, non potrà essere svolta dal Consulente incazicato
La Committente conferisce al Consulente gli incarichi professionali di	senza averne previamente pattuito il compenso con la Committenza ed aver redatto un nuovo incarico
, così come specificatamente descritti al successivo Art.	professionale;
3).	5.5 che il compenso pattuito nel presente contratto è ritenuto dalle Parti congruo e proporzionato alla
	complessità dell'incarico e soddisfacente per entrambe le Parti.
Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale	
Il Consulente accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell'esclusivo interesse della Committente.	Art. 6) Durata della prestazione
L'incarico sarà svolto esclusivamente dal Consulente.	La prestazione resa dal Consulente è da intendersi per la durata di anni e decorrerà dal
	con scadenza il Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza, con atto
	scritto concordato tra le Parti.

La prestazione sarà svolta presso la sede della Committente e al di fisori della stessa, in relazione alle effettive necessità degli incarichi da svolgere.

Art. 7) Riservatezza

7.1 Il Consulente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite da parte della Committente ed identificate come tali nell'ambito del presente accordo, e/o di eventuali altri documenti suppressirii.

7.2 Le informazioni riservate (informazioni, notizie, dati, valutazioni, proposte, offerte, progetti e quant'altro la Committente trasmette al Consulente in forma orale, scritta, grafica, elettronica o comunque tangibile), chiaramente identificate come tali, costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di rilevante valore economico per la Parte Committente che ha posto in essere tutti gli strumenti per mantenerle segrete.

La Parte Consulente deve dunque attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Deve considerare strettamente riservate e non divulgare/ non rendere note a soggetti terzi le informazioni riterate tali:
- Deve adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- Osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Tutela della Privacy e di protezione dei dati personali.

7.3 Il Consulente dichiara di ben conoscere il precetto di cui all'art. 12 della Legge a Tutela del Dicitto d'autore, così ciconoscendo che "l'autore ha il diritto exclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto exclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione".

Di tal ché il Consulente non potrà utilizzare, trasferire, riproducre o copiare opere e/o realizzazioni della Committente, se non previo specifico consenso. In nessun caso, il presente accordo concede al Consulente alcun diritto o concessione di permessi, licenze o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su brevetti, produzioni e modelli ad opera della Committente.

7.4 È fatto totale divieto al Consulente di provvedere alla pubblicazione "on-line" sul Sito Web

[fiscoliutivo], delle realizzazioni ed opere che sia venuto ad adempiere su incarico della
Committente o di qualsiasi altro tipo di documentazione.

7.5 Il Consulente, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dalla Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incazioo (salvo diversi accordi con la Committente stessa) e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge. Tutte le informazioni riservate fornite dalla Committente al Consulente rimangono di proprietà di Parte proprietaria e saranno considerate in comodato all'altra Parte, solo per il limitato scopo ivi specificato.

In nessun caso il presente accordo offre e/o concede al Consulente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuco, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intelleturale o industriale rispetto alle informazioni riservate.

7.6 Il Consulente si impegna a tenere la Committente regolarmente e tempestivamente informata di tutti i risultati consegniti in merito alle realizzazioni realizzazioni realizzazioni.

7.7 Su semplice richiesta della Committente, il Consulente deve restituire, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, a Parte proprietaria ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo e comunque tutte le informazioni riservate nei relativi supporti comprese le eventuali copie, non essendoGli stato consentito di trattenerle personalmente.

7.8 Alla scadenza del presente accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, il Consulente si impegna a riconsegnare alla Committente la documentazione in originale e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate di cui al presente articolo. Il Consulente si impegna altresi a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle informazioni riservate.

7.9 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 9.3, fermo restando il risarcimento, da parte del Consulente, di tutti i danni derivanti, sin d'ora quantificati a titolo di "penale" in un importo minimo pari agli ultimi 12 mesi di compenso complessivo professionale.

Art. 8) Informazione della Committente

8.1 Il Consulente si dichiara consapevole ed informato dalla Committente circa il grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri per lo svolgimento dell'incarico professionale ipotizzabili ad oggi.

8.2 La Committente, per lo svolgimento dell'incarico da parte del Consulente porrà a disposizione l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso o reperibili, che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell'escenzione dell'incarico.

Art. 9) Recesso

9.1 Secondo quanto sancito dall'art. 2227 c.e. la Committente potrà recedere a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto in qualsiasi momento, revocando l'incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione, dandone communicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o via PEC al Consulente.

Il Consulente potrà recedere dal presente contratto anche antecedentemente rispetto alla scadenza, salvo preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui il recesso debba avere esecuzione, da comunicare alla Committente mediante raccomandata a/t o per mezzo PEC.

Il dizitto di recedere dal presente contratto deve essere comunque esercitato dal Consulente in modo tale da non recare pregindizio alla Committente. 9.2 Ove si verifichi una causa di impossibilità sopravvenuta ex. art. 2228 c.c. non imputabile ad alcuna delle Parti, il presente contratto si risolve ed il Consulente "ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta".

9.3 Ciascuna Parte potrà risolvere anticipatamente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di un evento che costituisca giusta causa di risoluzione (condizione tale da non consentire/permettere la prosecuzione del rapporto), dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di risonno e/o PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. Dà diritto alla risoluzione immediata del contratto, da parte della Committente, in particolare la violazione degli obblighi disposti dall'art. 7 del presente accordo da parte del Consulente (ex. art. 2119 c.c.).

9.4 In caso di scioglimento anticipato del contratto, indipendentemente dalle ragioni in essere, il Consulente avrà diritto al compenso sino ad allora maturato, oltre all'eventuale rimborso delle spese autorizzate delle quali il Consulente sia in grado di fornire adeguata prova.

Art. 10) Patto di non concorrenza

10.1 La Parte Consulente per tutta la durata del rapporto professionale, non può trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza diretta con la Committente, ed è tenuta a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale o qualsiasi notizia che in qual modo possa recare danno o detrimento di sorta alla Committente.

Si conviene altresì espressamente, ai sensi dall'art. 2596 c.c., che il Consulente non potrà esercitare detta attività concorrente, a seguito della risoluzione del contratto, né in proprio, né per interposta persona, né quale socio e/ o amministratore di Società esercenti la predetta attività, né quale lavoratore subordinato di tali imprese, né a qualsivoglia altro titolo.

10.2 L'	oggetto	del	presente	patto	di	non	concorrenza	è	costituto	dalle	attività	(
---------	---------	-----	----------	-------	----	-----	-------------	---	-----------	-------	----------	---

Il Consulente potrà quindi esercitare la propria attività in qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli ora richiamati.

10.3 Il presente patto di non concorrenza avrà efficacia dalla data di cessazione di questo e cesserà a seguito del decorso di anni tre da tale data.

10.4 In caso di inadempienza da parte del Consulente degli obblighi sottoscritti con il presente atto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., a titolo di penale una somma pari ad euro € / / , salva la prova del maggior danno.

Art. 11) Elezione di domicilio

Ai fini del presente contratto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata, la Committente dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede operativa.

Ai fini del presente atto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata il Consulente dichiara di eleggere domicilio presso la propria residenza.

Art. 12) Foro esclusivo

Le Parti espressamente pattuiscono che per ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di

Art. 13) Varie

Per quanto non espressamente previsto, le Parti fanno riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 14) Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recanti le disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, si dà apposito consenso affinche i dati forniti possano essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, e in particolare per dare esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.

Il Consulente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di Privacy) e ss.mm.ii., unitamente a copia degli artt. da 7 a 10 del Decreto Legislativo medesimo, ed esprime, giusto quanto previsto al paragrafo precedente, il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

to e sottoscritto in doppio originale il	in()
LA COMMITTENTE	IL CONSULENTE

Per approvazione espressa delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nonché della clausola n. 8.1 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto informazioni circa gli oneri ipotizzabili.

MITTENTE	IL CONSULENTE			

LETTERA DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Artt.2222 e ss. Cod.Civ.-

Azienda	
	Luogo e data
	Egr. Sig.
Lettera di incarico per lavoro autonomo occasionale	
Lei si impegna a svolgere per nostro conto la seguente attività, nel periodorganizzare il Suo lavoro in modo autonomo e del tutto occasionale; resta, conseguentemen Società, ad alcun potere gerarchico, direttivo e disciplinare, limitandoci a fornirLe indicazioni d	do presumibile dal
Nello svolgimento della propria prestazione, Lei potrà avvalersi della nostra struttura, concorcaso di utilizzo delle strutture aziendali Lei sarà informato preventivamente dei rischi generici precifici attinenti all'attività oggetto della collaborazione.	dando la Sua presenza in locali aziendali con il sig Nel presenti nell'ambiente nel quale andrà a operare, nonché quelli
Lei sarà informato, pretendendone la scrupolosa adozione, pena la risoluzione del presente coper la presente attività. Per l'incarico affidato, sarà corrisposto un compenso per ogni intervent legge, e comprensivo di ogni spesa. Il compenso sarà corrisposto, al netto delle ritenute come pe	ntratto, circa le misure di prevenzione e protezione specifiche to nella misura di €(/00) al lordo delle ritenute di er legge, a vista previa emissione di regolare nota.
La presente ha validità sino a esplicita revoca.	
Ringraziandola Le porgiamo i migliori saluti.	
L'Azienda	

CONTRATTO DI APPALTO

ontratto di appalto per l'esecuzione di servizio di	
rt. 1655 e segg. c.c).	L'Appaltatrice dovrà svolgere i lavori affidati con piena autonomia di organizzazione e di mezzi. I lavor dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni formulate dal Committente nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza e tutela ambientale.
Тга	 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatrice si servirà di macchinari, materiale e attrezzature rientranti nella propria disponibilità. in oggiunto.
con sede in partita IVA	
ppresentata nel presente atto dal sig in qualità di legale rappresentante (in seguito,	
er brevità, denominato Committente)	2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
	 L'Appaltatrice dovrà svolgere i lavori appaltati presso il luogo indicato nel successivo art. 4). L'esecuzione
e	delle attività appaltate dovrà avvenire da parte dell'Appaltatrice sulla base delle specifiche tecniche di
con sede in partita IVA	ogni chiarimento che si rendesse necessario per la corretta interpretazione delle specifiche tecniche e d
persona del sig (in seguito, per brevità, denominata Appaltatrice),	esecuzione dei sevizi fornite all'Appaltatrice.
Premesso che	Salve le particolari indicazioni tecniche formulate dal Committente, l'Appaitatrice svolgerà le attività oggetto del presente appalto nel modo che riterrà più opportuno, con piena autonomia di orario, d organizzazione, di mezzì e di manodopera necessari, pur nel rispetto delle fasce lavorative indicate nelle cit specifiche tecniche.
- il Committente si occupa die della,	
- l'Appaitatrice opera da anni nel settore dellaavendo maturato,	 L'Appaltatrice dovrà nominare per iscritto un referente per i rapporti con il Committente che sia
in particolare, una significativa esperienza nell'ambito della	professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidiategli. Inoltre, dovrà essere comunicato il nominattu del Responsabile dell'Appaltatrice, nonché di un suo sostituto, e del Responsabile per la Sicureix Eventuali sostituzioni temporanee o definitive di tali persone dovranno essere comunicate, con congru
- il Committente intende affidare all'Appaltatrice l'esecuzione di specifiche	anticipo, al Committente.
processo di realizzazione dell'attività e/o servizio commissionato dalla clientela;	4. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, si riserva di verificare lo stato di esecuzione dei lavori e la perfetta rispondenza alle specifiche fornite, nonché l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza
 l'Appaltatrice dichiara di possedere i requisiti di organizzazione, attrezzature e personale occorrenti 	e tutela ambientale.
per eseguire quanto richiesto, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi	ALBURATE BELLURBATED DESERVE
necessari;	3) DURATA DELL'APPALTO. RECESSO
	 Il presente contratto avrà durata dalalal
 l'Appaltatrice dichiara che le lavorazioni oggetto dell'appalto verranno eseguite a regola d'arte, da 	rinnovazione
personale altamente qualificato, con pluriennale esperienza nel settore del Committente;	3.Le Parti potranno recedere dal contratto con preavviso di60giorni , a mezzo comunicazione d
- il Committente dichiara di essere in possesso della documentazione attestante la conformità dei	inviare con raccomandata a.r. o PEC nelle sedi indicate in Premesse, indipendentemente dalla scadenz annuale.
macchinari presenti nel proprio stabilimento alla normativa vigente () e di metterla a disposizione dell'Appaltatrice a semplice richiesta.	4.Resta fermo il diritto dell'Appaltatrice a conseguire, alla data in cui avrà efficacia la dichiarazione o recesso, il corrispettivo delle prestazioni fino a quel momento effettuate. Il recesso così dato si intender consensuale e pertanto nulla sarà dovuto da una parte all'altra a titolo di indennizzo e/o risarcimento compenso ulteriore.
Tutto ciò premesso	4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
si conviene e si stipula quanto segue.	Le attività oggetto del presente contratto di appalto dovranno essere eseguite presso lasede
	del Committente sita in
OGGETTO DELL'APPALTO	2. All'interno dello stabilimento, il personale inviato dall'Appaltatrice è tenuto a:
Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatrice, dell'attività come di seguito	
ecisata:	-
	2
	83.0

5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui venga accertata, anche in quantitativi modesti, la sottrazione di materiale o merce da parte di personale dipendente dell'Appaltatrice, il presente contratto si intenderà immediatamente risolto.

- 2. Il contratto si intenderà altresì risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi di inadempimenti ripetuti:
- a) mancata esecuzione del servizio per oltre tre giorni......, anche non consecutivi;
- b) comportamento scorretto o sconveniente;
- c) inosservanza degli orari sui servizi;
- d) mancata consegna della documentazione richiesta;
- e) gravi errori o negligenze reiterate nell'esecuzione dei servizi.
- 6) OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI. NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE E TUTELA AMBIENTALE. DUVRI
- L'Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione, infortuni e igiene del lavoro e, in particolar modo, dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le norme di cui al D.l.gs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza).
- 2. In particolare, l'Appaltatrice si impegna a:

3

- a) utilizzare, nell'espletamento dell'opera, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione e sicurezza individuale e collettiva conformi alle norme infortunistiche vigenti;
- b) attuare, in generale, tutte le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;
- c) informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi al lavoro in appalto presso lo stabilimento del Committente:
- d) pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
- e) usare macchine e attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti e a mantenere tali macchine e attrezzature nelle condizioni di sicurezza:
- f) dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisandone cirricostanze e cause, e a tenere lo stesso costantemente informato circa l'evoluzione dell'infortunio

In caso di necessità, a seguito di infortunio o eventuale incendio, l'Appaltatrice e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle istruzioni e procedure per la gestione delle emergenze (Responsabile per il Committente il sig. avendo cura di adottare ogni cautela necessaria (i.e. sospensione dei lavori, messa in sicurezza dei mezzi e/o attrezzature, ecc.), dirigendosi verso il punto di raccolta stabilito dal Committente o dal suo incaricato.

4. Atteso che le prestazioni oggetto del contratto di appalto dovranno effettuarsi presso la.....sede...stabilimento del Committente, ove possono transitare/soggiornare temporaneamente.....anche i dipendenti di quest'ultima, il Committente indicherà all'Appaltatrice i rischi da interferenza e provvederà a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 del T.U.

Sicurezza. Tale documento, che viene allegato al presente contratto (Allegato "..."), indicherà anche le misure adottate per limitare i rischi da interferenza e i costi di dette misure. A tal riguardo, l'Appaltatrice si impegna a fomire al Committente una valutazione dei rischi connessi con lo sviluppo del proprio programma di lavoro e si impegna a cooperare con il Committente all'attuazione delle misure stabilite nel DUVRI, attraverso l'ausilio del proprio Responsabile.

7) MACCHINARI E ATTREZZATURE

 Tutti i macchinari, le attrezzature, le strumentazioni, occorrenti per assicurare una corretta, puntuale ed efficace esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto dovranno essere forniti dall'Appaltatrice.

8) OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATRICE IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE

- 1. L'Appaltatrice si obbliga scrupolosamente a:
- a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione..........) che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- b) assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore;
- c) osservare tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore;
- d) nominare un proprio referente nei rapporti con il Committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle prestazioni.

9) DISCIPLINA INTERNA

- 1. L'Appaltatrice si impegna a:
- a) garantire un comportamento corretto del proprio personale dipendente;
- b) confermare giornalmente la presenza presso lo stabilimento del Committente del proprio personale dipendente:
- c) munire il personale alle sue dipendenze di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di una fotografia del dipendente, in cui sono indicate le generalità di quest'ultimo e il nome dell'Appaltatrice. La tessera di riconoscimento dovrà risultare bene in vista sull'indumento da lavoro di ciascun dipendente per tutta la durata dei lavori oggetto di appalto.

10) VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE APPALTATRICE - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, nonché per la verifica dell'osservanza degli obblighi di legge in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa, l'Appaltatrice fornirà al Committente copia dei seguenti documenti

Prima dell'inizio dei lavori:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o la visura camerale aggiornata della Società;
- posizione Inps;
- posizione Inail;
- dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto;

4

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Les. n. 81/2008:
- documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 ovvero autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008;
- ricevuta dell'invio del modello telematico UNILAV, relativo ad ogni soggetto, dipendente dell'Appaltatrice, impiegato in appalto;
- dichiarazione che i lavoratori sono regolarmente retribuiti secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza;
- polizze infortuni dipendenti (R.C.O.) e responsabilità verso terzi (R.C.T.);
- documentazione relativa ai mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire.
- documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori presso il Committente.

In caso di proroga o in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto senza soluzione di continuità con il precedente contratto di appalto, tale documentazione dovrà essere integrata o ripresentata solo qualora nel corso della durata del rapporto intervengano modifiche inerenti ai precedenti punti.

Mensilmente, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto:

- dichiarazione mensile all'Inps (mod. UNIEMENS) e relativa attestazione di pagamento:
- estratto Libro Unico del mese di riferimento:
- attestazione pagamento retribuzioni dipendenti.

Ogni quattro mesi, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto l'Appaltatrice si impegna a consegnare al Committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso in cui il DURC consegnato dall'Appaltatrice sia stato rilasciato senza verifica circa l'effettiva regolarità dei versamenti effettuati e riporti diciture del tipo regolare per scadenza del termine, il Committente si riserva la possibilità di chiedere all'Appaltatrice una nuova copia del documento.

Da inserire solo se l'appalto rientra nel novero di quelli descritti dal c.d. "Decreto fiscale 2020".

Al fine di ottemperare agli obblighi di verifica incombenti sul Committente con riferimento al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in appalto, l'Appaltatrice ogni mese, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute da lavoro dipendente, dovrà consegnare al Committente:

- le deleghe di pagamento (F24);
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese
 precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio
 delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente.

Qualora risulti che entro il termine di 5 giorni dal versamento delle ritenute l'Appaltatrice non abbia provveduto a trasmettere le deleghe di pagamento e le informative relative ai dipendenti impiegati da queste nel mese precedente o abbia omesso o risulti insufficiente il versamento delle ritenute fiscali, il Committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi, maturati nelle more dall'Appaltatrice, ai sensi dell'art. 11 che segue, entro il limite del 20% del valore complessivo del servizio o dell'importo delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

In alternativa (qualora l'Appaltatrice disponga dei requisiti per ottenere la certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

L'Appaltatrice si obbliga a consegnare ogni quattro mesi al Committente la certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, di cui al comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 124/1991, che attesta la regolarità nel versamento delle ritenute nell'ultimo triennio, per un ammontare pari ad almeno il 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime e la mancanza in capo all'Appaltatrice di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione relativi a imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000.00.

- Qualora l'Appaltatrice non osservi i suddetti obblighi, il Committente provvederà, senza ulteriori
 comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti che tratterrà a titolo di garanzia;
 detta trattenuta a garanzia verrà restituita all'Appaltatrice solo ad avvenuta regolarizzazione degli
 adempimenti previsti dal presente articolo.
- 3. Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte dal legale rappresentante dell'Appaltatrice e alle stesse dovranno essere allegate le fotocopie leggibili della carta d'identità in corso di validità del firmatario.

11) RESPONSABILITÀ

- L'Appaltatrice dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto e, pertanto, assume la piena responsabilità dell'operato proprio e del proprio personale.
- 2. L'Appaltatrice si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del contratto di appalto a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità. Pertanto, l'Appaltatrice sarà responsabile di eventuali danni diretti derivanti da negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei servizi affidati.
- 3. L'Appaltatrice solleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni sul lavoro che dovessero accadere ai lavoratori da esso stesso utilizzati nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto, e così per i danni che, per causa o colpa dei lavoratori medesimi, potessero comunque derivare a terzi (intendendosi per tali anche i dipendenti e/o collaboratori del Committente), ritenendosi ad esclusivo carico dell'Appaltatrice ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla violazione del presente contratto e dalla legislazione vigente in materia di lavoro, sicurezza e igiene.

	EZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI rrispettivo complessivo dell'appalto è pari a (euro) più IVA e risulta così determinato:
<u> </u>	euro per
=	euro a titolo di

- La fatturazione delle prestazioni avverrà a fine mese, a fronte della presentazione di regolare documentazione fiscale.
- Il pagamento delle fatture aventi a oggetto le lavorazioni verificate e accettate verrà effettuato dal Committente a mezzo......
- 2. Il corrispettivo pattuito rimane fisso e invariabile per tutta la durata del contratto di appalto, in deroga all'art. 1664 c.c., salvo diverso accordo scritto delle Parti. Eventuali lavori aggiuntivi e/o modifiche che giustifichino un aumento del corrispettivo stabilito al precedente art. 1, devono essere previamente comunicati dall'Appaltatrice e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti solo se previamente accettati dal Committente per iscritto.

3. In caso di mancato puntuale pagamento da parte della Committente del corrispettivo nei termini pattuiti, l'Appaltatrice può intimare con raccomandata A.R. alla Committente di adempiere entro un congruo termine scaduto il quale, in mancanza di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

13) RISERVATEZZA

 L'Appaltatrice si impegna a garantire la riservatezza di ogni informazione di natura tecnica, amministrativa e/o commerciale di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto di appalto.

L'Appaltatrice si impegna inoltre a far rispettare tale obbligo di riservatezza ai propri dipendenti, collaboratori, prestatori di servizi ed eventuali subappaltatori, ove previsti.

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali (comuni e sensibili), forniti e/o acquisiti in esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto di appalto nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di privacy.

15) UNICITÀ DEL CONTRATTO - MODIFICHE - CESSIONE - RINUNCE

- 1 il presente contratto costituisce il solo e unico accordo tra le Parti in relazione alla presente materia e supera ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto a riguardo in precedenza tra le Parti
- Nessuna modifica o aggiunta al presente contratto di appalto potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti e inclusa in questo contratto come Appendice allo stesso.
- 3. Per quanto qui non espressamente previsto o disciplinato si applicheranno esclusivamente le disposizioni del codice civile in materia di appalto.
- 4. L'eventuale nullità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l'invalidità del presente contratto nella sua interezza, né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace.
- 5. L'Appaltatrice non potrà cedere il presente contratto di appalto a terzi, né dare in subappalto, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori appaltati, senza autorizzazione scritta del Committente.
- L'Appaltatrice si impegna a non cedere ad altri i crediti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.
- 7. La circostanza che una delle Parti non faccia valere, in un qualsiasi momento, i diritti a essa riconosciuti da una o più clausole del presente contratto non potrà essere intesa come rinuncia generale a tali diritti, né impedirà a tale Parte di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza.

16) FORO COMPETENTE

 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, o comunque con essa connessa o collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

II Committente

L'Appaltatrice

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatrice dichiara espressamente di aver letto e di accettare integralmente ciascuna delle seguenti clausole: art. 9 (Diritto di sospendere i pagamenti), art. 10 (Responsabilità), art. 12 (Riservatezza), art. 13 (Trattamento dei dati personali), art. 15 (Unicità del contratto - modifiche - cessioni rinunce), art. 16 (Foro competente)

L'Appaltatrice





GRAZIE

per

L'ATTENZIONE!!!!

A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona